RESPONSABILITA' AGGRAVATA EX ART. 96 c.p.c.
E
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI EX ART. 709ter c.p.c.

FATTISPECIE DI DANNI PUNITIVI?

NATURA "SANZIONATORIA D'UFFICIO"

Relatore Avv. Michelina Suriano

Foro di Bologna

LA REPONSABILITA' AGGRAVATA PRIMA DELL'INTERVENTO RIFORMATORE DEL 2009

- **SOCCOMBENZA** (sufficiente una mera soccombenza di rito);

- **MALA FEDE E/O COLPA GRAVE** (vera e propria consapevolezza dell'infondatezza del diritto fatto valere);

- **ISTANZA DI PARTE AVVERSA** (esigenza di sottoporre l'illecito al principio della domanda ex art. 99 c.p.c.);

- **DANNO RISARCIBILE PATITO DAL SOGGETTO SUO MALGRADO COINVOLTO NEL PROCESSO TEMERARIO** (*communis opinio* giurisprudenziale pretendere, in capo a chi agisca per il danno da lite temeraria, piena prova dell' *an* e del *quantum*);

LA RIFORMA DEL 2009

MARCA PUNITIVA DEL NUOVO ART. 96 c.p.c.

L'aggiunta del 3° comma:

"… in ogni caso quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata …"

ILLECITO PROCESSUALE

- La riforma del 2009 ha accentuato l'aspetto sanzionatorio della responsabilità per lite temeraria introducendo, a livello di parte generale del codice, una sottospecie del *genus "illecito processuale"* connotato da requisiti, ulteriori e diversi rispetto a quelli di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.

REQUISITI ULTERIORI:

- **ALTERNATIVITA'** rispetto all'ipotesi di cui ai primi due commi;

- **APPLICAZIONE GENERALIZZATA A TUTTI I PROCEDIMENTI** (analogamente al 1° co. e differentemente dal 2° co.);

- **DICHIARABILITA' *EX OFFICIO* DAL GIUDICE** (quindi non necessità d'istanza di parte);

… segue REQUISITI ULTERIORI

- **QUANTIFICABILITA' DELL'IMPORTO DAL GIUDICE** (anche secondo equità);

- **ASSENZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO.**

Un primo pronunciato:

- **Trib. Varese 30.10.2009 n. 1094**

  tratta di due criteri fondamentali sulla responsabilità aggravata:

1) Il giudice può *in subiecta materia* fare uso dell'equità non solo del *quantum* ma anche dell'*an* e persino d'ufficio;
2) La fattispecie *de qua* partecipe delle condanne "punitive".

Un precedente:

- **Trib. Torre Annunziata 14.03.2000 n. 339**

  … appena un decennio prima qualcuno aveva anticipato i tempi …:

  il “temerario” Tribunale partenopeo aveva inquadrato il danno punitivo nell’ampio concetto di responsabilità processuale.

PRONUNCIA RECENTE:

- **Tribunale Civile di Roma, Sez. III, sentenza del 28.05.2013 n. 11676**

  Sul tema dell'ammissibilità nell'ordinamento italiano dei danni punitivi, ex art. 96, 3° co., c.p.c. per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI EX ART. 709 TER C.P.C.

L'ART. 709 TER c.p.c., comma 2, c.p.c. è stato introdotto dalla legge 8/02/2006, n. 54 destinato alla soluzione di controversie insorte tra genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o alle modalità di affidamento e, in tale ambito, all'adozione.

Testualmente:

- "… *In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento …* ", il giudice "*… può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente*:

... segue art. 709 ter c.p.c.

1) ***Ammonire il genitore inadempiente;***

2) ***disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;***

3) ***Disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;***

4) ***Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria***

TRIBUNALE DI NOVARA, 21 LUGLIO 20011
Pres. Quatraro – Rel. Pascale

In ordine alla natura del provvedimento di condanna al risarcimento del danno nei confronti del minore del genitore inadempiente agli obblighi inerenti il diritto di visita, deve condividersi l'indirizzo interpretativo che ricostruisce tale istituto in termini di DANNO PUNITIVO, riconducibile alla categoria delle c.d. *astreintes,* con la conseguenza che la valutazione del giudice prescinde dall'accertamento dell'effettiva sussistenza degli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c. e deve essere improntata a criteri equitativi.

LA "COERCIZIONE INDIRETTA" ex art. 614-bis

come condanna accessoria, condizionale e discrezionale a pagare una certa somma al creditore per tutto il tempo in cui non adempia agli obblighi stabiliti.

- La riforma del processo civile, operata con L. 18 giugno 2009, n° 69, introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano un meccanismo simile alle astreintes: è la cosiddetta *coercizione indiretta*, prevista all'art. 614-bis c.p.c.; essa demanda al Giudice di fissare una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni sua violazione, successiva inosservanza o ritardo nell'esecuzione di un obbligo di fare infungibile o di non fare.

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Art. 114, 2° comma, lett e), c.p.a.

prevede che:

“ … *il giudice in caso di accoglimento del ricorso* (…) *salvo che ciò sia manifestamente iniquio, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di danaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato* (…)”.

DANNO PUNITIVO ANGLOSASSONE A CONFRONTO:

SISTEMA DELL'*EQUITY*:

- **la condanna al risarcimento** deve anche assolvere ad una funzione pedagogica;
- **la sanzione** deve rappresentare un deterrente da utilizzare non solo nei confronti del condannato ma dell'intera comunità con **UNA CONDANNA ESEMPLARE** in cui le esigenze di "giustizia del caso singolo" prendono il sopravvento.

Il nuovo comma dell'art. 96 c.p.c.:

- Il legislatore italiano è andato persino oltre, difatti i punitive damages sono una sanzione accessoria rispetto all'illecito mentre ex art 96 c.p.c. la sanzione può essere comminata a margine di ogni controversia, abbia ad oggetto o meno l'accertamento di un illecito.
- Il 3° comma dell'art. 96 c.p.c. è diretto unicamente a reprimere una condotta processuale scorretta, mentre i *punitive damages* possono applicarsi ad ogni caso nel quale il danneggiante abbia agito con *malice.*

I QUATTRO OBIETTIVI PRINCIPALI DEI DANNI PUNITIVI ANGLOSASSONI:

1) **Punire il colpevole** per il suo malevolo comportamento (anche per non innescare fenomeni di “giustizia privata”);
2) **Cercare una finalità educativa** quando la minaccia del semplice risarcimento non possa costituire un valido deterrente;
3) **Ricompensare la parte lesa**, oltre al risarcimento, per l’impegno nell’affermazione del proprio diritto;
4) **Attribuire al danneggiato un compenso superiore** all’importo del risarcimento quando quest’ultimo appare inadeguato.

CONCLUSIONI

… **che in Italia ci sia una gran "voglia" di danni punitivi è ormai certo!,**

di questo avviso la giurisprudenza e chi da più parti cerca di scorgere elementi propri dei *punitive damages* nei più vari istituti di diritto, tra cui possiamo ricordare, oltre a quelli trattati e tuttavia senza pretesa di esaustività:

la clausola penale, i danni morali, il risarcimento del danno ambientale nella Legge n. 349/1986, il danno da diffamazione a mezzo stampa … etc., etc., etc. ….

… segue CONCLUSIONI

- La piena importazione dei ***punitive damages*** nel nostro ordinamento contribuirebbe ad affermare la funzione di deterrenza che è propria anche della responsabilità civile italiana e che ha subito nel tempo un processo di elisione. Si deve ricordare che deve potersi risarcire non solo uno specifico pregiudizio patito dal danneggiato ma anche punire la *malice* dell'agente.
- La giurisprudenza sarà chiamata a pronunciarsi ancora ma sarebbe auspicabile che la dottrina "**riprendesse in mano il timone e avesse il coraggio di indicare la strada da seguire al giudice e al Legislatore**" (tratto da insegnamento e monito di Rodolfo Sacco). -FINE-

Avv. Michelina Suriano